

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
SILVANO MOFFA

La seduta comincia alle 15,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Discussione della proposta di legge Pianetta e Picchi: Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pianetta ed altri: « Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali ».

Avverto che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 15 settembre, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento.

Al riguardo, ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente il progetto di legge C. 3241 e, a seguito dell'espressione dei prescritti pareri, ha elaborato un nuovo testo.

Essendo stato nel frattempo richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato nella seduta di mercoledì 15 settembre il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla Commissione XI.

Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali.

In qualità di relatore faccio espresso rinvio alla relazione già svolta in sede referente, limitandomi a ricordare che il provvedimento all'ordine del giorno assume una particolare rilevanza poiché detta una disciplina organica in favore dei funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, rispondendo alle forti aspettative nutrite da tali figure professionali, in attesa da anni di un intervento normativo che definisca in modo completo il loro *status* giuridico nei confronti dello Stato italiano.

STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Innanzitutto, consentitemi di ringraziare l'onorevole Pianetta che anche su questo argomento ha mostrato un impegno importante. Inoltre, vorrei sottolineare la soddisfazione con cui è stato

accolto il trasferimento in sede legislativa e la rapida calendarizzazione di questa proposta di legge.

Il Ministero degli affari esteri ha sempre svolto un ruolo attivo e propositivo sull'argomento, in quanto ritiene che i nostri funzionari internazionali siano una risorsa della politica estera italiana e una componente importante del sistema Paese.

Vorrei ricordare la recente pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (8 settembre 2010) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, che riconosce il ruolo dei funzionari italiani nelle organizzazioni internazionali e che rappresenta un primo importante passo per riconoscere esplicitamente e al più alto livello il valore di un patrimonio fondamentale per la proiezione dell'Italia all'estero.

Mi auguro che l'approvazione di questa legge in esame contribuirà ad avvicinare sempre di più i nostri funzionari che lavorano all'estero alle nostre istituzioni e al sistema Paese.

ALESSIA MARIA MOSCA. Vorrei svolgere solo una breve considerazione perché abbiamo già avuto modo di discutere di questo argomento in altre occasioni. Sottolineiamo, quindi, l'importanza di arrivare in breve tempo alla conclusione dell'*iter* di discussione, in prospettiva di una razionalizzazione della normativa, considerato che si tratta di una iniziativa che da anni i nostri funzionari aspettano, quindi anche da parte nostra c'è tutta la volontà di arrivare veramente a chiudere questa ampia discussione che abbiamo avuto nel corso dei mesi passati.

Mi limito a dire che abbiamo già avuto modo di entrare nel dettaglio di talune questioni sollevate su alcuni limitati punti del provvedimento, che speriamo a questo punto siano risolte positivamente. Mi auguro ci sia un segnale in questa direzione, affinché sia riconosciuto il giusto valore al lavoro che i funzionari compiono per il nostro Paese.

Credo che questo sia il segnale più importante. Da parte nostra, pertanto, c'è tutta la disponibilità affinché si concluda questa discussione con sollecitudine.

MASSIMILIANO FEDRIGA. Signor presidente, intervengo soltanto per dire che anche la Lega Nord Padania guarda con attenzione alla proposta di legge ora trasferita in sede legislativa.

Ringrazio ovviamente il Governo per avere assicurato la presenza del sottosegretario Craxi. Considerato che noi della Lega Nord Padania ravvediamo l'esigenza di limare taluni aspetti del provvedimento, con riferimento ad alcuni suoi articoli, chiederemo di sottoporre all'attenzione dell'ufficio di presidenza della Commissione una organizzazione dei lavori che preveda un tempo congruo per la presentazione degli emendamenti, così da poterci confrontare, non soltanto all'interno, ma anche all'esterno delle Aule parlamentari, al fine di svolgere il miglior lavoro possibile.

Credo che una settimana in più o in meno cambi ben poco. È importante che anche l'altro ramo del Parlamento introduca tutte i possibili miglioramenti.

La mia proposta, che ripeterò anche in ufficio di presidenza, è quella di non prevedere il termine per la presentazione degli emendamenti prima del 30 settembre (se si potesse spostare alla settimana successiva sarebbe ancora meglio).

GIOVANNI PALADINI. Preannuncio che anche il mio gruppo presenterà alcuni emendamenti per modificare sostanzialmente questo provvedimento, al quale siamo fermamente contrari, dal momento che, a nostro parere, in alcune sue parti contiene privilegi che riteniamo inaccettabili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Rinuncio ad intervenire in sede di replica e prendo atto che anche il rappresentante del Governo rinuncia all'intervento in sede di replica.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 3241, come risultante al termine dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

(Così rimane stabilito).

Sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione, in precedenza richiamata, dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, propongo che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato alle ore 14 di giovedì 30 settembre 2010.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

*Licenziato per la stampa
il 24 novembre 2010.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241 Pianetta).

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. La Repubblica promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, di seguito denominate « organizzazioni internazionali ».

2. Ai sensi della presente legge, è funzionario internazionale il cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso un'organizzazione internazionale.

ART. 2.

1. Ai soli fini di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, di seguito denominato « elenco ».

2. Sono iscritti nell'elenco i funzionari internazionali che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito della presentazione di un'apposita domanda da parte del funzionario internazionale interessato.

4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.

5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministero degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale a una commissione interministeriale, istituita presso il medesimo Ministero. La commissione è composta da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è integrata da un rappresentante designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a dare il più ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali.

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di

costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.

ART. 3.

1. Lo Stato favorisce la formazione mirata all'ottenimento delle professionalità necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali.

2. Il Ministero degli affari esteri svolge attività di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 1.

ART. 4.

1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.

ART. 5.

1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo trasferimento nella medesima località.

2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una durata massima di cinque anni. Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge è tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico.

4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una durata minima di un anno.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, fermi restando i limiti alla facoltà di procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente.

6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei contratti collettivi di lavoro.

ART. 6.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.